

Parere n. 122 del 22/11/2007

PREC397/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Azienda di servizi alla Persona di Spilimbergo - realizzazione di impianto di trattamento e ricambio aria presso l'Azienda di servizi alla Persona di Spilimbergo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

Con bando pubblicato il 30 maggio 2007 l'Azienda di servizi alla Persona di Spilimbergo ha bandito l'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per un importo a base d'asta di Euro 602.290,00.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono state individuate nella categoria prevalente OS28, classifica II e nelle categorie scorporabili OS30 e OG1.

In data 11 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale la Stazione appaltante ha rappresentato la controversia insorta in sede di gara con l'impresa Safety Project s.r.l. che, in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11, classifica II, riteneva di poter partecipare alla gara sulla base "dell'equipollenza fra la categoria OG11 e la OS28".

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 8/2002 l'Autorità ha affrontato la questione relativa all'applicabilità del principio dell'assorbimento fra la categoria generale OG11 e le categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Al riguardo l'Autorità ha espresso l'avviso che, "considerato che presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti a due sottosistemi di impianti e che, se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti, purché la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara."

Quanto sopra, e cioè che la qualificazione per la categoria di opera generale OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, trova applicazione nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario, come nel caso di specie.

Pertanto, l'impresa Safety Project s.r.l., in possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica II può partecipare all'appalto in

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, ove cui la disciplina speciale della gara non rechi alcuna clausola in contrario, la qualificazione nella categoria OG11, nell'importo di classifica adeguato, assorbe quella per le categorie di opere speciali OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nel bando.

Il Consigliere Relatore: Piero Calandra

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 03/12/2007